R.G. N. 15455/07 Sent. N. 4410/07 Cron. N. 4152/06

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ufficio del Giudice di Pace di Palermo
Sezione quinta

Il Giudice di Pace dott. Giuseppe Grado ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 15455/2007 del ruolo generale affari civili contenziosi promossa da

Standhini Prancesco, elettivamente domiciliato in Palermo via Siracusa n.

34, presso lo studio dell'avv. Companyo che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione,

attore

contro

Alpi Cagles s.p.a., in persona del suo presidente e legale rappresentante in carica sig.ra Donatella Sartore, presso la sede in via Merdi 11. S. Angelo di Plova (PD), rappresentata e difesa, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato congiunto materialmente alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Gianluca Carobene e Piergiovanni Cervato del Foro di Padova, con domicilio eletto presso l'avv.

convenuta

Oggetto: condannatorio.

Conclusioni dell' attore planchini

Accertare che la convenuta non ha adempiuto al contratto di trasporto aereo del quo e condannarla a risarcire i danni subiti dall'attore nella misura di € 510,00 di cui € 250,00 per compensazione pecuniaria per la cancellazione del volo, € 250,00 del danno esistenziale per il disagio e *stress* derivante dalla cancellazione e dalla mancata assistenza ed informazione ed € 10,00

Q

per biglietti Prestia e Comandè a/r per e da aeroporto, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, il tutto da liquidarsi equitativamente ex art. 1226 c.c. Con vittoria di spese processuali con maggiorazione del 12,5% ex art. 14 Tariffa Forense, C.P.A. ed I.V.A.

Conclusioni della convenuta Amiliano s.p.a.:

Rigettare le domande attoree tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto. Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il giorno 6 Settembre 2007 e depositato in cancelleria il giorno il 17 Settembre 2007 . Planchiri citava in giudizio la s.p.a., chiedendone la condanna come da conclusioni in epigrafe.

Esponeva l'attore che il 12 Aprile 2007 egli comprava un biglietto per il volo E8 1474 delle ore 15,20 del 14.07.2007 da Palermo a Olbia e per quello di ritorno E8 1473 del 31.07.2007 da Olbia a Palermo, e che reacatosi il 14.07.2007 in aeroporto oltre un'ora prima dell'mbarco, dopo avere affettuato il *check in* e dopo un primo avviso di ritardo, apprendeva soltanto alle ore 16,40 presso gli uffici dell'ENAC, dove si era recato per presentare reclamo, che il volo E8 1474 era stato addirittura immotivatamente cancellato, senza che gli venissero fornite informazioni e consegnata la carta dei diritti del passeggero.

Allo stesso veniva anche negata la protezione alternativa sul volo per Olbia da Palermo con la Compagnia Meridiana poichè, come risposto dalla società, la "Meridiana non ha una convenzione con Ambara".

Vana rimaneva la domanda di compensazione pecuniaria formalmente rivolta con fax del 15.07.2007 alla Ambara s.p.a., che ha continuato a disattendere gli impegni.

Costituitasi in giudizio con fascicolo contenente comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 7 Novembre 1007, la convenuta siccome inammissibile ed infondato quanto

Ch.

asserito, dedotto ed argomentato da parte attrice, sostenendo la mancata prova dei fatti descritti e la esclusione del danno per il caso di cancellazione e per il caso di ritardo, nonchè l'esclusione della compensazione pecuniaria e del danno esistenziale.

Riuscito infruttuoso il preliminare tentativo di conciliazione e ritenuta matura la causa documentalmente istruita, all'odierna udienza, udite le conclusioni e discussione delle parti, la causa viene posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E pacifico e non contestato che il 12.04.2007 l'attore ha acquistato il titolo di viaggio n. 626441/2007 per il volo 14.07.2007 Palermo-Olbia e ritorno E8 1473 del 31.07.2007 E' altresi pprovato provato per tabulas, mediante formale dichiarazione del 05.10.2007 dell' ENAC, atto pubblico inoppugnabile, che il volo Alpi Eagles E8 1474 PMO - OLB del 14 Luglio 07 delle ore 15,30 è stato cancellato. Ai sensi del c.d.dell'art. 5/7 del Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 Febbraio 2004, in caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo pari ad € 250,00 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 Km, a meno che siano stati informati della cancellazione del volo prima dell'orario di partenza e non sia stato loro offerto di partire con un possibile volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario di arrivo previsto.

Incombe al vettore aereo operativo l'onere di provare se e quando il passeggero é stato avvertito della cancellazione del volo.

Nella fattispecie, indipendentemente dalle note carenze strutturali ed organizzative e delle sofferenze finanziarie della convenuta società evidenziate dall'attore mediante un copioso carteggio, non solo la superiori superiori superiori della cancellazione del volo de quo, ma ha altresì omesso di

Oh

provare di avere offerto l'assistenza dovuta a norma degli artt. 8 e 9 del predetto Regolamento (CE) n. 261/2004, risultando, invece, che l'assistenza della cancellazione del predetto volo E8 1474 solo quando si recava presso gli uffici ENAC per sporgere reclamo sulle mancate informazioni del ritardo.

La convenuta società non ha nemmeno prodotto alcuna prova liberatoria che la cancellazione del volo fosse dovuta a circostanze eccezionali che "non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso" (art. 5 comma 3 Reg. (CE) n. 261/2004), o comunque di avere adottato tutte le misure necessarie per evitare la cancellazione del volo, essendo, di contro, emerso la frequente ricorrenza, e quindi prevedibile, di cause di continui disservizi, come accertato e dichiarato dalla stessa Enac.

L' ingiustificato inadempimento contrattuale del vettore convenuto impone l'obbligo di corrispondere al passeggero contraente la prevista compensazione pecuniaria di € 250,00 per la cancellazione del volo, fermo restando il diritto ad ottenere anche il rimborso del costo dei biglietti del pulman pari ad € 10,00 inutilmente sostenuto per rientrare a Palermo dopo la cancellazione del volo e per ritornare all'aeroporto l'indomani onde ripartire con il volo alternativo di protezione.

Va altresì riconosciuto il diritto del passeggero al ristoro del c.d. danno esistenziale per l'inevitabile stress, quod plerumque accidit, connesso al disagio fisico e morale da egli sofferto e per la ingiusta decurtazione di una intera giornata dal suo programma di vacanze, danno equitativamente valutabile, non essendo provato nel suo preciso ammontare, in misura pari ad euro 100,00.

Va pertanto condannata la convenuta subiti dall'attore nella misura complessiva di € 360,00.

Le spese processuali seguono la soccombenza é si liquidano come da dispositivo.

C/M



P. Q. M.

IL GIUDICE DI PACE,

visti gli atti del processo;

visti gli artt. 1223, 1226 c.c. e regolamento (CE) n. 261/2004 dell' 11 febbraio 2004;

viste le conclusioni delle parti;

rejectis adversis e definitivamente pronunciando,

condanna

la convenuta s.p.a. a risarcire i danni subiti dall'attore nella misura complessiva di euro 360,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, ed a rifondere al medesimo le spese processuali che liquida in euro 250,00 oltre I.V.A. e C.P.A. secondo legge.

Così deciso in

Palermo, 20 Dicembre 2007

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

11 2 7 D+C 2007

Il Cancelliefe IL CANCELLIERE BIS Dou.ssa G. Schirò IL GIUDICE DI PACE (dr. Giuseppe Grado

2500 1